

Ordinanza che designa le organizzazioni specializzate in materia di percorsi pedonali e di sentieri legittimate a ricorrere

del 16 aprile 1993 (Stato 1° luglio 1993)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni¹,

visto l'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1985² sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS),

ordina:

Art. 1 Organizzazioni specializzate legittimate a ricorrere

Le seguenti organizzazioni specializzate sono legittimate a ricorrere:

- a. Associazione diritti del pedone (ADP);
- b. Ente svizzero pro sentieri (ESS);
- c. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN);
- d. Club alpino svizzero (CAS);
- e. Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale (LSSPN);
- f. Associazione svizzera del traffico (AST).

Art. 2 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 agosto 1988³ sul diritto di ricorso d'organizzazioni specializzate e riconosciute, in materia di percorsi pedonali e di sentieri è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

RU 1993 1702

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

² RS 704

³ [RU 1988 1344]

